



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

- vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di [REDACTED]
- esaminati gli atti;
- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:
 - a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
 - e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
- ritenuta la competenza territoriale;
- viste le integrazioni al piano di pagamento;
- vista l'istanza del creditore e rilevato che l'eventuale procedura esecutiva potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 01/12/2023 ore 10:00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 18/08/2023

Il giudice delegato
dott. Rana Giuseppe

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DI TRANI**

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La sottoscritta [REDACTED] [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) ed ivi residente alla Via [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bonadies, in virtù di procura rilasciata in calce all'istanza di nomina

PREMESSO

- Che la ricorrente ha la condizione di consumatore in stato di sovraindebitamento ed intende usufruire dei vantaggi previsti dal codice della crisi di impresa al fine di ottenere l'esdebitazione di tutti i propri debiti, attraverso l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti;
- che, la ricorrente aveva già depositato istanza per accedere ai benefici della legge 3/12, dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani;
- che a seguito del deposito dell'istanza di nomina, il Presidente del Tribunale di Trani aveva indicato quale OCC la Dottoressa Rosalba Torelli;
- che, in ragione della nuova normativa intervenuta nel luglio del corrente anno, è stato necessario rinunciare al precedente procedimento e richiedere nuova istanza dinanzi all'Organismo odierno che ha confermato quale OCC, la Dottoressa Rosalba Torelli.

TANTO PREMESSO

L'istante formula la seguente proposta.

Indicazione delle cause di sovraindebitamento

Le ragioni del sovraindebitamento sono sostanzialmente legate alla separazione intervenuta dopo il matrimonio contratto con il sig. [REDACTED] e alle difficoltà incontrate dalla ricorrente a seguito della perdita del suo precedente lavoro presso la "[REDACTED]".

In particolare la sig.ra [REDACTED] ha contratto matrimonio con il sig. [REDACTED] il [REDACTED]

La coppia dopo aver avuto due figli, tutt'ora minorenni, [REDACTED] ed [REDACTED] si è separata nel maggio del 2016.

In costanza di matrimonio, la ricorrente ha richiesto un mutuo per l'acquisto della propria abitazione che venne all'epoca concesso per €.144.000,00, con rata a tasso variabile di €.530,00 circa.

Tale mutuo è stato concesso per la durata di 30 anni e i coniugi, aiutandosi reciprocamente con il proprio lavoro, sono stati inizialmente in grado di far fronte a tale debitoria.

Pertanto, il contratto di mutuo non è stato mai garantito dal padre della ricorrente, come in origine era stato prospettato e richiesto dalla banca.

Sta di fatto, quindi, che la perdita dell'occupazione, la nascita dei due figli e la successiva separazione con il coniuge e il mancato aiuto del padre in relazione al mutuo, hanno creato alla ricorrente gravi difficoltà economiche e l'hanno determinata a depositare l'odierna istanza.

A ciò si aggiunga che la signora [REDACTED] ha litigato con i propri genitori, con i quali non ha più alcun rapporto.

Elenco di tutti i creditori

Allo stato, la ricorrente risulta debitrice nei confronti di:

- Intesa San Paolo S.p.a. per mutuo ipotecario con saldo debitore alla data del 20.05.2022 di €.141.416,20, oltre interessi successivi.
- [REDACTED] per un prestito personale ricevuto in varie soluzioni pari ad €.64.752,07, così come cristallizzato dal decreto ingiuntivo n.704/2016 emesso dal Tribunale di Trani in data 18.04.2016.
- INPS, per l'importo di €.1.575,62, che la ricorrente, perfettamente in regola, ha rateizzato e sta corrispondendo con rate mensili e consecutive di €.65,65.

Capacità reddituale e patrimoniale

La ricorrente è proprietaria unicamente dell'abitazione su cui grava il mutuo ipotecario.

Percepisce mensilmente l'importo di €.900,00 circa, in ragione di contratto a tempo indeterminato con la '[REDACTED]

La ricorrente riesce ad integrare la sua retribuzione con lo straordinario, che ammonta a circa €.300,00 mensili.

A seguito dell'intervenuto divorzio, l'ex marito è obbligato a versare l'importo di €.250,00, per ciascun figlio, a titolo di contribuzione nelle spese di mantenimento.

Non sempre l'ex marito risulta regolare nella contribuzione.

Spese correnti

La ricorrente conduce una vita sobria e, a seguito delle vicende che hanno incrinato la tranquillità familiare, ha ridotto drasticamente i consumi che, allo stato, sono i seguenti:

- spese energia €.100,00
- spese gas €.110,00
- spese telefoniche €.35,00
- spese condominiali €.100,00
- - spese carburante €.120,00
- spese personali €.300,00

- restituzione INPS €.70,00
- ludoteca secondogenito €.110,00

Inoltre, la ricorrente deve far fronte a spese extra, quali dentista e assicurazione, durante l'anno.

In sostanza, la ricorrente ha spese mensili per circa €.945,00.

Come già chiarito, le spese riguardanti la prole vengono assicurate attraverso il mantenimento a carico dell'ex marito.

Si ribadisce che talvolta la ricorrente va in difficoltà poiché tale contribuzione non è sempre regolare.

Somma disponibile per il piano del consumatore

La proponente, in ragione dell'attuale situazione familiare e delle spese correnti necessarie per il mantenimento del proprio nucleo, è in grado di mettere a disposizione nell'immediato l'importo di €.320,00 e di utilizzare un importo maggiore in ragione dei maggiori introiti che percepisce nel mese di dicembre.

Dopo i primi cinque anni, la ricorrente sarà in grado di offrire l'importo di €.400,00, poiché avrà la possibilità di poter consolidare il proprio rapporto di lavoro, anche in ragione della crescita dei propri figli.

Proposta del piano

- INTESA SAN PAOLO SPA.

Va evidenziato che la proponente, sottoscrivendo il contratto di mutuo, aveva concordato la durata di trent'anni e che il mutuo dovesse essere garantito anche dal proprio genitore.

Successivamente, i rapporti tra la signora [REDACTED] e la famiglia di origine si sono incrinati e l'iniziale accordo che prevedeva oltre che l'acquisizione della fideiussione, anche l'aiuto economico per il pagamento della rata, è venuto meno.

Allo stato, pertanto, la sig.ra [REDACTED] propone di versare il complessivo importo di €.113.600,00, mediante n.284 rate mensili e consecutive, secondo le modalità di seguito indicate, previa omologa del piano e previo pagamento delle spese in prededuzione:

- 1) n.60 rate dell'importo di €.290,00, da pagarsi in 5 anni e 5 mesi nel periodo da gennaio a novembre di ciascun anno a far data dal pagamento dei crediti prededucibili;
- 2) successive n.200 rate mensili e consecutive dell'importo di €.400,00, da pagarsi nei primi undici mesi di ogni anno, a partire dal pagamento di tutte le rate di cui al punto 1 che precede;
- 3) n.24 rate dell'importo di €.675,00 da versarsi per tutta la durata del piano, esclusivamente nel mese di dicembre di ogni anno, e quindi a far data dalla partenza del piano.

- [REDACTED] la ricorrente propone di versare il complessivo importo di €.2.450,00, mediante n. 70 rate mensili e consecutive, ciascuna di importo pari ad €.35,00, da pagarsi nel periodo da gennaio a novembre di ciascun anno a far data dal pagamento dei crediti prededucibili e fino al soddisfo.

In sintesi, la ricorrente mette a disposizione dell'intero piano il complessivo importo di €.116.050,00, al netto degli importi prededucibili, e quindi una somma che va al di sopra della base d'asta, pari ad €.112.222,50.

Si precisa che il creditore ipotecario riceve, sostanzialmente, l'intero importo in linea capitale e gran parte degli interessi, anche in considerazione delle rate in precedenza pagate.

Sull'assenza di atti in frode ai creditori e sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

È facile sostenere che la proponente non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, in quanto si è sempre impegnata, utilizzando tutte le proprie risorse, per adempiere agli obblighi assunti e mantenere la famiglia.

Infatti, come chiarito, l'immobile è stato acquistato in cooperativa nel momento in cui la signora [REDACTED] era sposata e aveva un lavoro da dipendente, che successivamente ha perso.

La perdita del lavoro precedente, coniugato con la separazione e la rottura dei rapporti con la famiglia (si tenga conto che la mamma della signora [REDACTED] è la creditrice che le ha notificato il decreto ingiuntivo), sono le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento.

Le vie di uscita dalla situazione di sovraindebitamento sono:

- l'alienazione dei beni immobili, destinando il ricavato all'eliminazione dei debiti;
- la ristrutturazione dei debiti.

Il primo rimedio appare di difficile attuazione, stante l'assoluta mancanza di domanda degli immobili, la consistenza del mutuo ipotecario e la circostanza che si tratta di immobile acquistato in cooperativa.

Inoltre, va evidenziato che pur prendendo spunto dal valore dell'immobile (€ 149.630,00, ricavabile dalla polizza multirischi abitazione, oltre che dai dati OMI) è opportuno considerare che:

- l'eventuale esecuzione porterebbe ex art. 571 c.p.c. all'offerta minima pari al 75% del valore stimato degli immobili, ossia ad € 112.222,50;
- nel 90% dei casi, le prime due aste vanno deserte e il prezzo medio di aggiudicazione si realizza con la terza asta, con ribassi del 25% per ciascun tentativo, con la conseguenza che l'immobile potrebbe essere venduto ad un prezzo pari ad € 85.000,00 circa;

- le spese di procedura assorbono una notevole porzione del ricavato, in quanto se si dovesse arrivare alla vendita con più tentativi, le spese non andrebbero al di sotto di €.10.000,00;
- l'esecuzione conforterebbe economicamente solo il creditore ipotecario e non anche gli altri creditori.

Per cui, allo stato, appare meno invasivo e più opportuno l'altro rimedio rappresentato dalla ristrutturazione dei debiti, poiché complessivamente la proponente va a garantire una somma che potrebbe essere decisamente superiore rispetto a quella che potrebbe ricavarsi dall'esecuzione dell'intero patrimonio appartenente alla ricorrente.

Inoltre, l'art.7 e successive modifiche, richiamato dall'art.12 della legge sul sovraindebitamento, dispone che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile e, nel caso di specie, la prospettiva di liquidazione dell'immobile non sarebbe migliore della definizione conseguente all'esecuzione del piano, anche perché la liquidazione consentirebbe il soddisfacimento sostanziale del solo creditore ipotecario, mentre la dilazione interviene per soddisfare tutti i creditori.

Infine val la pena di evidenziare che il D.L. 137/20, c.d. Decreto Ristori, aveva anticipato delle norme relative al codice della crisi d'impresa.

Infatti, mentre prima l'art. 12 bis, l. 3/12, disponeva che *“il Giudice quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero, che ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano disponendo, per il relativo provvedimento, una forma idonea di pubblicità.”*.

La norma, quindi, elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al Giudice di sindacare la

colpevolezza o meno dell'indebitamento.

Con la riforma introdotta dall'art. 4 ter, D.L. 28.10.20, n. 137, convertito dalla l. 18.12.20, n. 176, il riferimento alla meritevolezza, come criterio per l'omologa del piano, è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il Giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Attraverso la riforma emerge quindi una progressiva devaluazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano, lasciando sostanzialmente al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC.

In sostanza, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla ratio legis della riforma ma, per l'esclusione, si punta piuttosto, sulla colpa grave o sulla frode in capo al consumatore, allo scopo di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Peraltro, va evidenziato che l'immobile che la signora [REDACTED] tenta di salvare è l'immobile in cui vive con i figli minorenni, ossia la casa familiare che ha un valore affettivo e che si tende a tutelare in questi casi.

Inoltre va sottolineato che la ricorrente sta duramente lottando per avere una vita dignitosa ed in questo è assolutamente sola (avendo perso ogni complicità con la famiglia di origine, dopo aver dovuto affrontare la separazione) e con l'impegno di due figli minori.

Sulla durata del piano

La ricorrente ha documentato la sua situazione familiare ed economica e la proposta viene formulata tenendo conto dell'originaria cadenza prevista con il contratto di mutuo, in linea con la durata dell'accordo originario.

Va anzi sottolineato che la ricorrente, attraverso la proposta si è posta al di sotto della durata complessiva dello schema negoziale originario.

Per quanto concerne invece il debitore chirografario, la proponente ha formulato la proposta, mettendo a disposizione tutto ciò che le consentono le sue attuali entrate.

La ricorrente dichiara di aver raggiunto l'accordo con il professionista che si è occupato di redigere l'odierno piano avendo definito le competenze in €3.500,00, oltre IVA e c.a.p..

Tale importo verrà versato al professionista in prededuzione, a far data dall'omologa.

Inoltre, la ricorrente ha confermato l'accettazione del preventivo sottoscritto in favore della Dottoressa Torelli, ammontante complessivamente ad €7.840,44.

Tanto premesso, la ricorrente, come rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che la rappresentata proposta venga omologata al fine di consentirle l'esdebitazione.

Con osservanza

Trani, lì data del deposito.

Marzocca Patrizia

Avv. Vincenzo Bonadies

RELAZIONE DEL GESTORE
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex
art. 68 C.C.I.

Procedimento n° 13/2023 O.C.C. di Trani

Ricorrente: [REDACTED]

Gestore della crisi: dott. Rosalba Torelli

Sommario

Introduzione	3
Spese correnti necessarie al sostentamento personale e familiare	7
Dati generali e redditi della ricorrente	8
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla ricorrente	10
La durata del piano del consumatore	11
Creditori in prededuzione – indicazione presunta dei costi della procedura.	12
L'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore	12
Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	16
Patrimonio debitore	19
Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni	20
Atti del debitore impugnati dai creditori	21
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda	21
Ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore	23
Giudizio sulla probabile convenienza della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rispetto all'alternativa liquidatoria	26
Conclusioni	29

La sottoscritta dott. Rosalba Torelli (c.f. TRL RLB 63M61 C983H), con studio in Corato alla via S. Barbara n. 6 tel. 080/3720090, posta elettronica certificata: rosalbatorelli@odcetrani.it, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 567/A e al Registro dei Revisori Legali al n. 67684, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. N. 14 del 12/1/2019, nella qualità di Gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "O.C.C. di Trani", con sede alla via Giuseppe Amorese n. 4 Trani, al fine di redigere la relazione prevista dall'art. 68, 2^a comma, del D. Lgs. 12/1/2019, n. 14,

PREMESSO

- che in data 13 gennaio 2023 la sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED], assistita dall'avv. Vincenzo Bonadies di Barletta, ha depositato istanza di nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento all'OCC di Trani;
- che il referente dell'OCC di Trani, dott. Antonio Soldani, ha dichiarato l'indipendenza dell'OCC rispetto alla ricorrente (allegato 1.a);
- che l'OCC ha comunicato alla ricorrente il preventivo delle spese e del compenso della procedura, che è stato accettato dalla ricorrente (allegato 1.b), compenso e spese di procedura ai sensi dell'art. 6 CCI sono crediti prededucibili;
- che in data 1^a febbraio 2023 l'OCC di Trani ha nominato gestore della crisi la scrivente professionista (allegato 1.a) con l'impegno di redigere la propria relazione entro novanta giorni dall'accettazione;
- che il sottoscritto professionista:
 - a) ha accettato l'incarico in data 3 febbraio u.s., autocertificando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di gestore della crisi;
 - b) ha sottoscritto una prima dichiarazione di indipendenza rispetto alla ricorrente (allegato 1.c), ed una seconda dichiarazione di indipendenza rispetto ai creditori (allegato 1.d);

- che l'OCC di Trani con lettera Pec del 7 febbraio 2023 ha fissato il termine ultimo per il deposito della relazione particolareggiata al prossimo 7 maggio 2023 (allegato 1.e);
- che lo scopo del presente incarico è quello di predisporre una relazione ai sensi dell'art. 68 CCI, che tratterà i seguenti punti:
 - l'indicazione delle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento, fornendo una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - l'indicazione presunta dei costi della procedura;
 - l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per la nomina a gestore della crisi da sovraindebitamento nel rispetto del regolamento dell'OCC di Trani, come già autocertificato con la sottoscrizione del conferimento dell'incarico dell'OCC di Trani;
- di non essere in condizioni di incompatibilità e/o in situazioni di conflitto di interesse per l'espletamento dell'incarico rispetto all'OCC di Trani, alla ricorrente e ai suoi creditori;
- di non avere mai ricevuto alcun incarico professionale per conto della ricorrente e dei suoi creditori;

- di non essere parente o affine entro il quarto grado della ricorrente e/o dei componenti del suo nucleo familiare;
- di avere sottoscritto una polizza professionale nella quale rientra l'attività professionale di gestore della crisi di impresa da sovraindebitamento con la compagnia di assicurazione AON S.p.A., sottoscritta il 27/1/2023 e scadente il 31/12/2023 per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, già depositata presso la segreteria dell'OCC di Trani.

La ricorrente [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED], identificata dal documento di identità e codice fiscale, risiede in [REDACTED] alla via [REDACTED] nel circondario di competenza del Tribunale di Trani, unitamente al nucleo familiare costituito dai due figli conviventi, identificati dai due documenti di identità, allegati alla presente, specificatamente: [REDACTED], nato a [REDACTED], e [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], nati dal matrimonio contratto il 23/4/2005 con il sig. [REDACTED], con il quale è intercorso in data 26/5/2016 atto di separazione legale, seguito da sentenza n. 266/2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicata il 4/2/2021.

La ricorrente ha allegato alla domanda di nomina del gestore una autocertificazione con la quale ha autocertificato:

- a) che ricorrono i presupposti di ammissibilità alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto non ha mai esercitato attività imprenditoriale o professionale e i debiti inseriti nel piano sono prevalentemente riconducibili al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale;
- b) che non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella sul sovraindebitamento;
- c) che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di sovraindebitamento;

- d) che non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- e) che si impegna a fornire tutto il necessario supporto e la massima collaborazione possibile per l'eventuale integrazione del piano di ristrutturazione e per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria eventualmente richiesta dall'OCC di Trani.

La ricorrente dichiara che il proprio consulente – advisor è l'avv. Vincenzo Bonadies con studio in Barletta al viale Dante Alighieri n. 17, Tel. - Fax 0883/348253 – 332331 Partita Iva 06991330728, Pec vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it, presso il quale elegge domicilio.

In via preliminare il sottoscritto gestore fa presente quanto segue:

- la ricorrente [REDACTED], assistita dall'avv. Vincenzo Bonadies, in data 7/1/2021 aveva depositato l'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, legge n. 3/2012, ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio de Luce, con provvedimento emesso in data 4/2/2021 aveva nominato la scrivente quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC (allegato 1.f);
- stante l'entrata in vigore del nuovo CCI a far data dallo scorso luglio 2022, la ricorrente ha rinunciato al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale e ha presentato nuova istanza all'OCC di Trani, che ha nominato la scrivente, confermandola nella carica di gestore della crisi;
- la ricorrente ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- hanno avuto luogo una serie di incontri presso lo studio della scrivente con la debitrice ed il suo advisor, avv. Vincenzo Bonadies, attraverso alcuni collegamenti online su piattaforma zoom, che hanno avuto luogo in data 31/5/2022, 10/8/2022 e

18/8/2022, finalizzati ad illustrare lo stato di sovraindebitamento, nonchè al deposito della documentazione relativa alla situazione debitoria, dal cui esame è emerso che negli ultimi cinque anni non ha eseguito alcun atto dispositivo.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto professionista assevera i dati e le informazioni acquisite, verificando la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito del consumatore, ed espone la seguente relazione.

Spese correnti necessarie al sostentamento personale e familiare

La ricorrente dichiara che le spese mensili occorrenti per il sostentamento del proprio nucleo familiare ammontano complessivamente ad € 875,00, come da dettaglio di seguito riportato:

- Spese alimentari	€	300,00
- Energia elettrica	€	100,00
- Spese riscaldamento	€	110,00
- Spese condominiali	€	100,00
- Spese telefoniche	€	35,00
- Spese auto (assicurazione, bollo, carburante e varie)	€	120,00
- Ludoteca secondogenito	€	<u>110,00</u>
Totale	€	875,00

A supporto di quanto dichiarato la ricorrente ha prodotto la documentazione probatoria.

Il nucleo familiare della sig.ra [REDACTED] è costituito dalla ricorrente e da due figli minori, [REDACTED] e [REDACTED].

La ricorrente [REDACTED] ha contratto matrimonio il 23/4/2005 con il sig. [REDACTED] [REDACTED], dalla cui unione sono nati due figli: [REDACTED], nato a [REDACTED], e [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED].

In data 26/5/2016 è intervenuto l'atto di separazione legale, seguito da sentenza di divorzio n. 266/2021 del 4/2/2021, che ha posto a carico del coniuge separato il pagamento mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contribuzione al

mantenimento dei figli, da versarsi alla sig.ra [REDACTED], coniuge affidatario.

Tuttavia, non sempre l'ex coniuge contribuisce con regolarità alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Le spese mensili necessarie al sostentamento personale e familiare, pari ad un ammontare mensile di € 875,00 circa sono ascrivibili soprattutto alle spese per i consumi energetici della casa di abitazione, alle spese per i consumi alimentari della ricorrente e alle spese relative alla cura ed assistenza dei due figli minori.

Tale stima è stata effettuata proiettando nel futuro le spese sostenute e documentate nell'ultimo anno.

Dati generali e redditi della ricorrente

La ricorrente sig.ra [REDACTED] ha dichiarato che i redditi degli ultimi tre anni sono quelli risultanti dai dichiarativi fiscali presentati all'Agenzia delle Entrate, come documentate dalle dichiarazioni 730, dalle attestazioni ISEE nonché dalle buste paga relative all'anno 2021-2022, allegate alla presente.

La sig.ra [REDACTED] ha svolto attività presso la ditta individuale "[REDACTED]" con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time con compenso di € 800,00 circa mensili, nel periodo intercorrente dal 1/2/2002 fino al 30/6/2016, successivamente, sempre con contratto part-time a tempo determinato è stata assunta dalla società [REDACTED] tramite l'agenzia di lavoro interinale Job Italia S.p.A. di Bari, con compenso mensile di € 800,00 circa per il periodo da luglio 2017 a gennaio 2018.

Successivamente al predetto licenziamento, la sig.ra [REDACTED] ha affrontato notevoli difficoltà di inserimento nel campo lavorativo, un lungo periodo di disoccupazione, da febbraio 2018 a settembre 2020, allorquando in data 16/9/2020 con uno stipendio iniziale alquanto contenuto, mediamente l'importo si aggirava intorno a € 500 circa, quindi, inadeguato rispetto alle esigenze familiari, è stata assunta dalla società [REDACTED] con contratto a tempo

determinato part-time a venti ore settimanali (60% del totale). Successivamente, il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato a far data dal 16/12/2021, con qualifica di operaio addetta ai servizi di sanificazione presso Trenitalia Barletta, percependo uno stipendio mensile medio di euro 1.300,00 circa, costituito da € 900,00 quale paga base e € 400,00 per lavoro straordinario. La qualifica ricoperta è “operaio livello F2^” CCNL – area contrattuale attività ferroviarie con mansione di “addetto alle pulizie”, come si evince dalle esibite buste paga relative alle mensilità dell’annualità 2022.

La ricorrente, essendo stata assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale solo in data 16/9/2020, ha presentato dichiarazione 730/2021 relativa all’annualità 2020, denunciando un reddito complessivo di € 6.421,00, di cui € 3.301,00 quale reddito di lavoro dipendente, € 2.374,00 quale reddito da collaborazione occasionale, e € 746,00 per redditi di fabbricati, nonché dichiarazione 730/2022 relativa all’annualità 2021, denunciando un reddito complessivo di € 17.246,00, di cui € 16.500,00 quale reddito di lavoro dipendente e € 746,00 per redditi di fabbricati.

La documentazione esaminata permette di evidenziare la manifesta incapacità della sig.ra [REDACTED] a far fronte al proprio debito senza mettere a repentaglio i mezzi di sussistenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il sottoscritto gestore esprime il suo parere favorevole acchè l’importo della busta paga fino a concorrenza di € 900,00 circa venga trattenuto per il sostentamento del proprio nucleo familiare.

Considerate le spese a tal fine necessarie e l’impegno mensile derivante dalle obbligazioni assunte, la capacità di risparmio della ricorrente è di € 320,00 e di un importo mediamente raddoppiato per il solo mese di dicembre, pari a circa € 650,00, in relazione alla acquisizione della tredicesima mensilità, come previsto dal contratto di lavoro dipendente.

Come previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti, la ricorrente sarà in grado di offrire dopo i primi cinque anni un importo di € 400,00 circa mensili, stante la

possibilità di consolidare il proprio rapporto di lavoro e gli scatti di inquadramento contrattuale.

Infine, la scrivente fa presente che l'indice di povertà assoluta calcolato dall'ISTAT in ragione della composizione del nucleo familiare per la tipologia di famiglia della ricorrente è di € 1.154,43. Il minimo vitale calcolato dall'INPS è di € 1.000,00, determinato maggiorando l'importo dell'assegno sociale (oggi pari a € 503) del 50% (€ 503).

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla ricorrente

La ricorrente ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67, 1^a comma, CCI, indicando tempi e modalità di regolamento, prevedendo di mettere a disposizione dei creditori un importo complessivo di € 128.290,00 con il soddisfacimento parziale dei crediti in un periodo di venticinque anni.

Specificatamente, il pagamento integrale (100%) del creditore in prededuzione: OCC di Trani per € 7.840,44 comprensivo di IVA e cap, è da corrispondere quanto a € 1.666,10 alla data di presentazione del ricorso, al netto dell'acconto già versato di € 294,00 in sede di conferimento dell'incarico, quanto al residuo importo di € 5.880,34 entro i successivi diciassette mesi dalla presentazione dell'attestazione del piano.

Il piano prevede la falcidia e la ristrutturazione del credito vantato dal creditore ipotecario privilegiato, al quale è garantito il pagamento di € 118.000,00, pari al 82,66% del credito maturato alla data di presentazione della domanda (€ 142.746,97), e, quindi, in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione controllata, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile all'immobile.

Prevede, altresì, la falcidia e la ristrutturazione dei creditori chirografari per un importo complessivo di € 2.450,00, pari al 3,78% del credito maturato. Trattasi di un prestito personale disposto dal genitore della ricorrente, la sig.ra [REDACTED], che ha

richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo n. 704 del 19/4/2016 per un importo comprensivo di spese, compensi ed interessi pari a € 64.752,07.

La fonte delle risorse necessarie per sostenere il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per un importo complessivo di € 128.290,00 è costituita dalle disponibilità finanziarie derivanti dalla messa a disposizione di crediti futuri consistenti in una quota mensile della retribuzione della ricorrente, unica fonte di reddito familiare, eccedente rispetto al sostentamento delle primarie necessità familiari.

I debiti sono da pagarsi secondo le modalità di seguito indicate, come dettagliate specificatamente nel piano predisposto dalla ricorrente:

- Intesa SanPaolo S.p.A.

- 1) n. 60 rate dell'importo di € 330,00 da pagarsi in cinque anni e cinque mesi nel periodo da gennaio a novembre di ciascun anno a far data dal pagamento dei crediti prededucibili;
- 2) successive n. 200 rate mensili dell'importo di € 410,00 da pagarsi nei primi undici mesi di ogni anno, a partire dal pagamento di tutte le rate di cui al punto precedente;
- 3) n. 24 rate dell'importo di € 675,00 da versarsi per tutta la durata del piano, quindi, a far data dalla partenza del piano, esclusivamente nel mese di dicembre di ogni anno;

- XXXXXXXXXX:

- 1) n. 70 rate mensili di importo pari a € 35,00 caduna, da pagarsi nel periodo da gennaio a novembre di ciascun anno a far data dal pagamento dei crediti prededucibili fino al soddisfo.

La durata del piano del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presenta una durata complessiva di venticinque anni, pari a trecentouno mesi a partire dalla data di attestazione del piano. Nei primi diciassette dalla data di attestazione del piano le disponibilità totali di €

7.840,44, al netto dell'acconto di € 294,00, già versato in sede di conferimento incarico all'OCC di Trani, saranno utilizzate per il pagamento del creditore in prededuzione.

Dal diciottesimo mese e fino all'ottantaduesimo mese l'importo mensile di € 365,00, ad eccezione delle rate a scadere nel mese di dicembre pari a € 675,00, sarà destinato al pagamento sia dei creditori privilegiati che chirografari, quest'ultimi limitatamente all'importo di € 35,00 mensili; dall'ottantatreesimo mese fino al novantaduesimo mese l'importo di € 445,00 sarà destinato al pagamento sia dei creditori privilegiati che chirografari, dal novantatreesimo mese fino al trecentunesimo mese l'importo mensile di € 410,00, ad eccezione delle rate a scadere nel mese di dicembre pari a € 675,00, sarà destinato unicamente al pagamento del creditore ipotecario.

Creditori in prededuzione – indicazione presunta dei costi della procedura.

I costi presunti della procedura possono essere così sintetizzati:

- 1) compenso spettante all'OCC di Trani, risultante dal conferimento di incarico, pari a € 7.840,44, comprensivo di IVA e cap;
- 2) spese della procedura da sostenere:
 - contributo unificato e bolli pari a € 98,00, trattandosi di procedimenti di volontaria giurisdizione, oltre i diritti forfettari di € 27,00 previsti dall'art. 30 D.P.R. 115 del 30/5/2002;
 - spese registrazione sentenza, decreto di omologa quale atto a contenuto patrimoniale con tassazione ad imposta fissa pari a € 200,00;
 - tasse ipotecarie pari a € 35,00.

L'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: dati generali - indicazione delle cause di indebitamento e valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Preliminarmente, al fine di riscontrare la situazione debitoria dell'istante, la scrivente fa presente che ha inoltrato richieste ed acquisite le necessarie informazioni presso:

- Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- [REDACTED];
- Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari;
- Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta – Andria - Trani;
- INAIL - Barletta;
- INPS - Andria;
- INPS - Bari;
- CCIAA di Bari;
- Ufficio Tributi del Comune di Barletta;
- Ufficio Tributi del Comune di Bisceglie.

Per accedere alla procedura occorre essere un consumatore non soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale ovvero essere un debitore che non svolge attività d'impresa o professionale (cosiddetta condizione soggettiva) e trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, aver contratto debiti a cui non è possibile far fronte (cosiddetta condizione oggettiva).

La ricorrente ha autocertificato di non aver mai svolto un'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e che i debiti iscritti nel piano di ristrutturazione hanno natura consumeristica.

Il sottoscritto gestore ha verificato:

- a) che la ricorrente non è stata mai iscritta al registro delle imprese della CCIAA di Bari, come da visura camerale allegata alla presente;
- b) che i debiti indicati nel piano oggetto di ristrutturazione non sono connessi ad una attività imprenditoriale o professionale, avendo tutti natura consumeristica.

La debitrice versa in una situazione di sovraindebitamento, in quanto trovasi in “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente

liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Il concetto di sovraindebitamento, come definito dall’art. 2, 1^a comma, lett. c) del CCI, è qualificato come “ *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*”; questo concetto richiama evidentemente il concetto di insolvenza della legge fallimentare ed esprime la definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni da parte del debitore alle scadenze pattuite.

Nel caso di specie ricorrono entrambi i requisiti, infatti, l’istante, [REDACTED], non è imprenditore commerciale, ma lavoratore dipendente assunta dalla società [REDACTED], a far data dal 16/9/2020 con qualifica di operaio, addetta ai servizi di sanificazione presso Trenitalia Barletta, assunzione intervenuta con contratto part-time dapprima a tempo determinato e, in seguito, a decorrere dal 16/12/2021, trasformato a tempo indeterminato e, quindi, non soggetto alle procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le cause del sovraindebitamento sono da ricondurre alla perdita del precedente lavoro dipendente presso la ditta individuale [REDACTED] ed in massima parte all’intervenuta separazione dal coniuge nel 2016 e nella susseguente impossibilità di far fronte con le scarse disponibilità al pagamento della rata di mutuo pari a circa € 550,00 mensili.

Al riguardo, si fa presente che nel 2009 la sig.ra [REDACTED] è divenuta socio della società cooperativa “ [REDACTED] ” di [REDACTED], finalizzata alla realizzazione di appartamento e box da destinare a casa di abitazione, che è stata ultimata e, successivamente nel 2013, messa a disposizione della ricorrente.

Con atto di assegnazione in proprietà del 9/7/2015, la sig.ra [REDACTED] ha acquisito formalmente dalla precitata società cooperativa, la “ [REDACTED] ”, la proprietà di due immobili, casa di abitazione principale del proprio

nucleo familiare e box pertinenziale, accollandosi con il consenso della cooperativa assegnante una quota capitale di mutuo di € 145.000,00 con correlativa ipoteca frazionata, gravante sulle unità immobiliari, di seguito indicate: appartamento sito in Barletta (BT) alla via Degli Ulivi n. 81, posto al secondo piano superiore, iscritto al catasto fabbricati del comune di Barletta al foglio 85, particella 3227, sub 62, piano 2, interno 3, scala E, categoria A/3, classe 5, vani 5, rendita € 606,84, nonché box auto pertinenziale all'appartamento, posto al primo piano del seminterrato, con accesso dalla rampa contrassegnata dal civico n. 14 della II Parallela di via Delle Querce, della consistenza di m² 26, iscritto al catasto fabbricati del comune di Barletta al foglio 85, particella 3227, sub 130, via Tommaso Caposelle n. 14, piano S1, categoria c/6, classe 5, consistenza m² 26, , rendita € 107,42, ritenendo ragionevolmente di poter ottemperare alle obbligazioni assunte con gli introiti dell'attività del coniuge, che provvedeva in buona parte al sostentamento familiare, nonché con le disponibilità del proprio lavoro, anche se di modesta entità. Al riguardo, la scrivente fa notare che detta capacità è stata riconosciuta dallo stesso istituto bancario che ha erogato il mutuo.

Il socio [REDACTED] ha accettato ed è subentrata a tutte le condizioni ed obblighi relativi alla quota di mutuo accollata, di cui al contratto di mutuo fondiario originario, redatto dal Notaio dott. Mario Lamanna di Barletta, Rep. n. 90427/9648 del 23/11/2010 ammontante a € 6.500.000, cui ha fatto seguito il primo atto erogazione e quietanza del 26/2/2015, Rep. N. 91883/10828.

Contestualmente al precitato accollo è stata frazionata ipoteca volontaria di primo grado in favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A.) per l'importo complessivo di € 290.000,00, gravante sulle unità immobiliari distinte catastalmente al foglio 85, particella 3227, subalterni 62 e 130, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Trani in data 26/11/2010 ai nn. 23864/4904 sulla piena proprietà (1/1 dell'intero) del cespite immobiliare sito nel comune di Barletta innanzi citato.

Il contratto prevedeva il pagamento di n. 360 rate mensili, al tasso di interesse variabile nominale annuo e rata variabile pari a € 550,00 circa.

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

L'indebitamento e la conclamata incapacità di farvi fronte si è determinato allorquando, nelle more, precisamente in data 11/5/2016, unitamente alle precitate difficoltà occupazionali è intervenuta la separazione dal coniuge, [REDACTED], che con il suo lavoro provvedeva in massima parte ai bisogni familiari e che ha ottemperato al pagamento della rata di mutuo di € 550,00 circa mensili fino a febbraio 2017 (oltre la data di separazione), in forza di obbligo imposto dall'atto di separazione legale.

Tuttavia, con ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 29/7/2020, cui ha fatto seguito atto di divorzio, sentenza n. 266/2021 pubblicata il 4/2/2021, le parti hanno concordato di ridurre la quota per il mantenimento dei figli minori a carico dell'ex marito da € 600,00 mensili a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno dei due figli). Hanno, altresì, concordato che la casa coniugale sita in Barletta alla via Degli Ulivi n. 81 con il box pertinenziale, di proprietà esclusiva della sig.ra [REDACTED] sarebbe rimasta assegnata alla stessa, la quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle rate residue di mutuo, pari a € 550,00 circa mensili.

Pur con molte difficoltà le rate del mutuo sono state pagate nel periodo che va dal 2015 sino a febbraio 2017, anno in cui, in mancanza di occupazione, la sig.ra [REDACTED] ha dovuto interrompere il pagamento delle rate, destinando le uniche risorse disponibili al sostentamento delle necessità primarie della propria famiglia.

In seguito, la ricorrente ha cercato con notevole sforzo di provvedere al pagamento delle rate di mutuo insolute, infatti, l'ultimo pagamento risale al 4/8/2020, rata scaduta il 1/2/2019 di € 560,06, determinandosi un debito residuo di € 142.746,97, dando prova della ferrea volontà di voler conservare la casa di abitazione e custodire il proprio nucleo familiare.

Tutto ciò ha determinato, quindi, la causa principale dell'impossibilità di sanare le esposizioni debitorie maturate.

A ciò si sono aggiunti rapporti familiari completamente deteriorati, nella fattispecie il rapporto con la propria madre, [REDACTED], che aveva erogato in diversi

momenti prestati per un totale importo di € 60.000, in relazione al quale, a fronte dell'incapacità di restituzione della sig.ra [REDACTED], la sig.ra [REDACTED] ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 704 del 19/4/2016 per un totale comprensivo di spese, compensi ed interessi pari a € 64.752,07.

Dunque, ricorrono sia i requisiti oggettivi che soggettivi per poter accedere alla procedura di ristrutturazione del debito.

Nella presente fattispecie non si individuano elementi per ritenere che la decisione della ricorrente se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento, alias l'acquisto della casa di abitazione e conseguente accollo della quota parte del mutuo, sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico dell'investimento realizzato con la propria situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente presumibili in futuro.

In conclusione, il debitore può accedere al *“piano di ristrutturazione del debito ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito l'assunzione di debiti, quindi, il sovraindebitamento finale deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante”* (cfr. Trib. Udine, Sez. II, 4/1/2017), come nel caso di specie: perdita dell'occupazione della sig.ra [REDACTED] e separazione dal coniuge. Ad ulteriore riprova della meritevolezza del debitore, va considerata la valutazione del merito creditizio da parte della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A.) in sede di frazionamento del mutuo, attestante a monte l'affidamento del consumatore in relazione alla capacità di fronteggiare con il reddito familiare il debito derivante dalle rate di finanziamento. Infatti, il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato non poteva prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis del TUB, norma posta proprio a presidio sia di interessi privatistici che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

La ricorrente non ha beneficiato di altre esdebitazioni nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione.

Non ha, altresì, già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Dalla documentazione fornita dalla ricorrente, dalle informazioni rese dal difensore della debitrice, nonché dagli esiti alla richiesta, inoltrata dalla scrivente ai vari creditori, circa i carichi pendenti, si evince una situazione debitoria pari a complessivi € 208.155,54, che, pertanto, può così essere riassunta:

	Creditore	Debito	Titolo	Sorte capitale	Interessi	Sanzioni	Totale
1	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	Contratto di mutuo fondiario ipotecario per acquisto immobile in Barletta Via Degli Ulivi n.81 e via Delle Querce n. 14	Privilegio ex art. 2808 c.c.	€ 131.642,33	€ 11.104,64		€ 142.746,97
2	██████████ ██████████	Debito per prestito ricevuto	Chirografo	€ 63.651,50	€ 1.100,57		€ 64.752,07
4	INPS Direzione Prov.le Andria	Debito prestazioni non pensionistiche per recupero rate reddito di cittadinanza	Chirografo	€ 656,50			€ 656,50
	Totale			€ 195.950,33	€ 12.205,21		€ 208.155,54

In particolare, la ricorrente è debitrice nei confronti della madre, ██████████, in forza di decreto ingiuntivo n. 704 del 19/4/2016, non opposto, dichiarato esecutivo in data 7/6/2017 e registrato a Trani il 15/2/2019, per l'importo complessivo di € 64.752,07, comprensivo di € 1.100,57 per interessi legali, € 3.139,00 per spese di

registrazione decreto, e quanto a € 2.512,50 per spese e competenze legali liquidate in decreto.

Il residuo credito chirografario vantato dall'INPS, pari a € 656,60, è costituito dal recupero rateale delle somme indebitamente percepite su prestazione "reddito di cittadinanza" n. 86074, pari a € 1.575,62, da restituire in n. 24 rate mensili di € 65,65 cadauna, con decorrenza del pagamento a far data da 1/2022 fino a 1/2024.

Ai predetti debiti sono da aggiungersi: il compenso spettante all'OCC per la redazione della presente relazione per € 7.840,44, comprensivo di oneri accessori come per legge, elaborato ai sensi dell'art. 16, 4^a comma, D.M. 202/2014, da riconoscersi in prededuzione, il compenso di € 4.440,80 comprensivo di oneri accessori, spettante al procuratore legale, avv. Vincenzo Bonadies, per l'attività di advisor prestata all'istante nella procedura della crisi da sovraindebitamento, da riconoscersi in via chirografaria.

Patrimonio debitore

Come da allegata documentazione, alla data odierna la debitrice risulta proprietaria dei beni immobili di seguito indicati:

- Immobile (prima casa): appartamento sito in Barletta (BT) alla via Degli Ulivi n. 81, posto al secondo piano superiore, iscritto al catasto fabbricati del comune di Barletta al foglio 85, particella 3227, sub 62, piano 2, interno 3, scala E, categoria A/3, classe 5, vani 5, rendita € 606,84,
- Immobile box auto pertinenziale all'appartamento, posto al primo piano del seminterrato, con accesso dalla rampa contrassegnata dal civico n. 14 della II Parallela di via Delle Querce, della consistenza di m² 26, iscritto al catasto fabbricati del comune di Barletta al foglio 85, particella 3227, sub 130, via Tommaso Caposelle n. 14, piano S1, categoria c/6, classe 5, consistenza m² 26, rendita € 107,42.

Da una valutazione di massima dei predetti immobili, determinata dal sottoscritto gestore sulla scorta delle quotazioni OMI per abitazioni di tipo economico con normale stato di conservazione, tenuto conto della estensione catastale degli immobili

(planimetrie), si determina un valore dell'appartamento pari a € 125.070,00 ed un valore del box auto pari a € 26.000,00, per un valore totale degli immobili pari a € 151.070,00. Detto valore è in linea con la valutazione dell'immobile risultante dalla polizza assicurativa stipulata in sede di sottoscrizione del contratto di accollo del mutuo, il cui valore ammonta a € 149.630,00.

Partendo dal predetto valore, considerato l'andamento delle vendite in sede esecutiva, sia in termini di riduzioni degli importi rispetto alle basi iniziali che di esito positivo delle aste, nonché la crisi del mercato immobiliare e, conseguentemente, le oggettive difficoltà e problematicità di qualsiasi vendita immobiliare in questo particolare periodo storico, la scrivente ritiene congrua e condivisibile la decurtazione del valore stimato almeno di una percentuale forfettaria del 25%, considerando l'offerta minima ex art. 571 c.p.c., pari al 75% del valore stimato in sede di primo tentativo d'asta (pari a € 113.300,00).

Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è emerso che la debitrice negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio.

In riferimento alla diligenza prestata nell'adempire alle obbligazioni assunte, la debitrice, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto – in modo ragionevole e nel momento in cui ha assunto l'obbligazione – di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza, laddove si è determinata una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa.

Esiste, tuttavia, un evidente squilibrio tra le suddette obbligazioni e gli attuali flussi finanziari in entrata che determina, inesorabilmente, una situazione d'indigenza, alla quale si può ovviare soltanto prendendo in considerazione una rideterminazione ed una contestuale dilazione delle posizioni debitorie.

In conclusione, il sovraindebitamento finale è stato conseguenza di eventi non prevedibili ex ante, nonché la ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, 1^a comma, D.Lgs n. 14

del 12/1/2019) (licenziamento della debitrice, separazione dal coniuge produttore di reddito).

Si rileva, inoltre, l'assenza di debiti tributari, così come certificato dalla Agenzia delle Entrate e dalla Agenzia delle Entrate Riscossione.

Infine, la scrivente fa presente che dalla consultazione del bollettino ufficiale protesti della C.C.I.A.A. di Bari non risulta che la sig.ra [REDACTED] abbia subito protesti negli ultimi cinque anni né procedure esecutive.

Atti del debitore impugnati dai creditori

Alla scrivente non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Si fornisce l'elenco della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda nonché gli ulteriori documenti messi a disposizione dal debitore proponente:

- copia documento di identità e tessera sanitaria sig.ra [REDACTED];
- certificato di stato di famiglia e autocertificazione;
- copia documento di identità dei figli: [REDACTED] e [REDACTED];
- modelli 730 relativi ai periodi d'imposta 2015, 2020 e 2021;
- Attestazioni ISEE rilasciate in data 29/5/2019, 10/9/2019, 11/11/2019, 21/10/2020 e 16/2/2022;
- [REDACTED] – lettera di assunzione del 16/9/2020 per contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, lettera di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato datata 16/12/2021;
- buste paga mensilità giugno 2021, agosto 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022, dicembre 2022, gennaio 2023;
- estratto conto previdenziale intestato a [REDACTED];

- Inps piano di recupero per somme indebitamente percepite su prestazioni reddito di cittadinanza emesso il 25/7/2022;
- atto di assegnazione in proprietà di alloggi a firma Notaio Lamanna del 9/7/2015 avente ad oggetto l'assegnazione di appartamento e box auto;
- accordo di separazione coniugale del 11/5/2016;
- sentenza n. 266/2021 pubblicata il 4/2/2021 per cessazione effetti civili del matrimonio e pedissequo ricorso;
- visura catastale con relativa piantina catastale;
- documentazione giustificativa delle spese periodiche: energia elettrica, gas metano, ricevute spese condominiali.

Di seguito si fornisce, invece, l'elenco delle richieste inoltrate e dei documenti acquisiti dal sottoscritto gestore della crisi:

- richiesta estratto situazione debitoria inviata alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata alla sig.ra [REDACTED];
- richiesta di accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Bari;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata all'Agenzia delle Entrate di Bari;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata all'INAIL sede di Barletta;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata all'INPS sede di Bari;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata all'INPS sede di Andria;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata alla C.C.I.A.A. di Bari;
- richiesta estratto situazione debitoria inviata all'ufficio tributi del Comune di Barletta;

- richiesta estratto situazione debitoria inviata all'ufficio tributi del Comune di Bisceglie;
- comunicazione pec ricevuta da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con indicazione delle debitorie in essere a nome di [REDACTED] unitamente al piano di ammortamento del mutuo;
- comunicazione pec ricevuta da avv. Cosimo Marzocca avente ad oggetto decreto ingiuntivo n. 704/2016 del 19/4/2016;
- rilevazioni mensili della Centrale dei rischi della Banca d'Italia a tutto agosto 2021;
- comunicazione pec ricevuta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani di assenza pendenze fiscali;
- comunicazione pec ricevuta dall'Inail di Barletta di assenza pendenze fiscali;
- comunicazione pec ricevuta dall'INPS sede di Andria con indicazione delle debitorie in essere;
- comunicazione pec ricevuta dall'ufficio tributi del Comune di Bisceglie di assenza pendenze fiscali;
- comunicazione pec ricevuta dall'ufficio tributi del Comune di Barletta di assenza pendenze fiscali;
- banca dati quotazioni immobiliari anno 2022 – 1[^] semestre;
- visura protesti a nome di [REDACTED];
- informativa C.C.I.A.A. a nome di [REDACTED].

Il sottoscritto gestore della crisi ha esaminato tutta la documentazione che ritiene completa e attendibile, ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nella documentazione prodotta dalla ricorrente per la stesura della presente relazione.

Ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Premesso quanto innanzi esposto, la scrivente procede all'illustrazione della proposta di piano di ristrutturazione del debito del consumatore.

Tale proposta prevede l'assegnazione ai creditori di una somma complessiva pari a:

Euro 128.290

I creditori saranno soddisfatti secondo il prospetto che segue:

- soddisfazione totale dell'OCC Trani, inserito nella circoscrizione del Tribunale di Trani, pari a € 7.840,44, comprensivo di IVA e cap;
- parziale soddisfazione del credito ipotecario vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A. per un importo di € 118.000,00, pari al 82,66% del totale credito di € 142.746,97, derivante dal contratto di mutuo fondiario ipotecario afferente l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, sito in Barletta alla via Degli Ulivi n. 81, e relativa pertinenza box auto, alla via II Parallela di via Delle Querce n. 14. Al riguardo si fa presente che alla data di presentazione dell'istanza all'OCC Trani il precitato credito risulta costituito quanto a € 131.642,33 per residua sorte capitale e quanto a € 11.104,64 per quota interessi;
- parziale soddisfazione del credito chirografario vantato dalla sig.ra [REDACTED], per un importo di € 2.450,00, pari al 3,78% del totale credito di € 64.752,07, comprensivo di spese, compensi ed interessi, come da decreto ingiuntivo n. 704/2016 del 19/4/2016.

Applicando tali criteri, le somme assegnate ai singoli creditori vengono determinate come da prospetto che segue:

	Creditore	Tipologia credito e Titolo prelazione	Debito	Decorrenza pagamento	Percentuale soddisfo	Debito riconosciuto
1	O.C.C. Trani	Prededuzione Compenso	€ 7.840,44 comp. IVA e Cap	A decorrere dalla presentazione della attestazione all'OCC con rate mensili	100%	€ 7.840,44
2	Avv. V.zo Bonadies	-Compenso totale in chirografo	€ 4.440,80 comp. IVA e Cap		0%	€ 0

	Creditore	Tipologia credito e Titolo prelazione	Debito	Decorrenza pagamento	Percentuale soddisfo	Debito riconosciuto
3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Privilegio ex art. 2808 c.c.	€ 142.746,97	A decorrere dal 18° mese successivo all'omologazione del piano con corresponsione rata mensile	82,66%	€ 118.000,00
4	██████████	Chirografo	€ 64.752,07	A decorrere dal 18° mese successivo all'omologazione del piano con corresponsione rata mensile	3,78%	€ 2.450,00
	Totale		€ 219.780,28			€ 128.290,44

Il pagamento delle somme indicate avverrà con la seguente tempistica:

Pagamenti crediti in prededuzione:

- dalla 1° alla 16° rata a partire dalla presentazione dell'attestazione del piano per un importo mensile di € 300,00 a favore dell'OCC Trani;
- la 17° rata di € 2.746,00, al netto di € 294,00 già versato in acconto in sede di conferimento incarico, a saldo del compenso a favore di OCC Trani;

Pagamenti crediti procedura:

- 1) dalla 18° alla 82° rata per un importo mensile di € 365,00, di cui € 330,00 a favore di banca Intesa SanPaolo S.p.A. e € 35,00 a favore di ██████████, ad eccezione di n. 5 rate a scadere nel mese di dicembre che saranno pari a € 675,00 cadauna a favore di banca Intesa SanPaolo S.p.A.;
- 2) dalla 83° alla 92° rata per un importo mensile di € 445,00, di cui € 410,00 a favore di banca Intesa SanPaolo S.p.A. e € 35,00 a favore di ██████████;
- 3) dalla 93° alla 301° rata per un importo mensile di € 410,00 a favore di banca Intesa SanPaolo S.p.A., ad eccezione di n. 19 rate a scadere nel mese di

dicembre che saranno pari a € 675,00 cadauna a favore di banca Intesa SanPaolo S.p.A.

Al riguardo della durata del piano il sottoscritto gestore fa presente che i tempi previsti nello stesso, pari a complessivi anni venticinque, risultano pur sempre inferiori rispetto alla originaria durata del contratto di mutuo (anni trenta) e garantiscono la copertura della quasi totalità del credito ipotecario in linea capitale vantato dalla banca, pari a € 131.357,00.

Infine, la banca mutuataria conserva la sua garanzia ipotecaria, pertanto, ove si verificasse inadempimento nel pagamento, la banca potrebbe chiedere la risoluzione del piano con la conseguente possibilità di accedere in tempi brevi alla procedura esecutiva immobiliare, procedendo al tempestivo pignoramento dell'immobile. Ne consegue che risulta assai remoto il rischio che il patrimonio del debitore subisca riduzioni non più ripristinabili.

Inoltre, ove si dovesse addivenire ad una vendita del predetto immobile, la ricorrente ed i suoi figli, entrambi minori, rimarrebbero privi della propria abitazione e sarebbero costretti ad affrontare un'ulteriore spesa per il proprio sostentamento familiare, costituita da un canone mensile per la locazione dell'abitazione principale.

Giudizio sulla probabile convenienza della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rispetto all'alternativa liquidatoria

Il patrimonio della sig.ra [REDACTED] risulta così composto:

- piena proprietà di immobile (prima casa): appartamento sito in Barletta (BT) alla via Degli Ulivi n. 81, posto al secondo piano superiore, iscritto al catasto fabbricati del comune di Barletta al foglio 85, particella 3227, sub 62, piano 2, interno 3, scala E, categoria A/3, classe 5, vani 5, rendita € 606,84;
- piena proprietà di box auto pertinenziale all'appartamento, posto al primo piano del seminterrato, con accesso dalla rampa contrassegnata dal civico n. 14 della II Parallela di via Delle Querce, della consistenza di m² 26, iscritto al catasto

fabbricati del comune di Barletta al foglio 85, particella 3227, sub 130, via Tommaso Caposelle n. 14, piano S1, categoria c/6, classe 5, consistenza m² 26, rendita € 107,42.

Tale ricostruzione è stata accertata dal sottoscritto gestore della crisi sulla base della documentazione consegnata e riscontrata tramite visure ipocatastali.

L'art. 67, 4[^] comma, D. Lgs. n. 14 del 12/1/2019 testualmente dispone: *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.

Pertanto, la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza del piano di ristrutturazione del debito della ricorrente in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della debitrice.

Appare, quindi, necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria degli immobili posseduti dalla ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio. La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, ricollocandoli nell'ambito della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di conservare la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione.

I beni immobili, appartamento e box auto pertinenziale, sono stati valutati sulla base delle quotazioni OMI relative al 1[^] semestre 2022, considerando abitazioni di tipo economico con stato conservativo normale (valore € 1.100 per l'abitazione e € 1.000 per il box)), determinando rispettivamente un valore di euro 125.070,00 per la casa di abitazione sita in Barletta alla via Degli Ulivi n. 81 e di euro 26.000,00 per il box in piano interrato sito in Barletta alla via Delle Querce n. 14.

Bisogna considerare che in caso di ipotesi liquidatoria, sia che venga attuata nelle forme previste dalla medesima legge sul sovraindebitamento, sia che venga realizzata all'esito di una procedura individuale azionata dai creditori (esecuzione immobiliare), il prezzo che si potrebbe ricavare dalla vendita non è certo che coincida con detta valutazione, complessivamente pari a € 151.070,00.

Quantomeno nell'ipotesi di vendita ad asta pubblica (che potrebbe adottarsi per analogia anche nell'ipotesi liquidatoria, prevista dall'art. 275 CCI nella misura in cui prevede che *“Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili”*) il meccanismo ideato dal legislatore consente l'aggiudicazione, al primo tentativo di vendita, ad un prezzo ridotto del 25% rispetto a quello di stima.

A tal fine, però, occorre tener conto che il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

Negli ultimi anni le aggiudicazioni tramite le aste giudiziarie immobiliari hanno registrato ribassi dal 30% al 50% rispetto al valore di stima dell'immobile.

Infatti, una prudente previsione di vendita dovrebbe tener conto che il 90% delle prime aste va deserto, il prezzo medio di aggiudicazione si concretizza alla seconda asta, per cui nel caso di specie il valore si ridurrebbe a € 113.302,50 (offerta minima pari a € 84.976,88), laddove al netto delle spese di procedura, quantificabili prudenzialmente in € 10.000,00, il valore netto di realizzo sarebbe pari a € 74.976,88, corrispondente alla differenza fra il presumibile prezzo di vendita quale offerta minima, pari a € 84.976,88, e i presumibili costi della procedura, stimati in € 10.000,00. Va, altresì, considerata la durata media delle procedure esecutive (di circa 4/5 anni).

Ne consegue che il realizzo della vendita a seguito dell'adesione all'ipotesi liquidatoria si aggirerebbe intorno al 50% del valore stimato dell'immobile, pari a € 75.000 – 80.000.

La proposta di piano, pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario, banca Intesa Sanpaolo S.p.A., dispone a favore dello stesso creditore

ipotecario il rimborso del 90,59% del capitale mutuato nonché il pagamento del creditore chirografario, pur se in minima parte.

Ne deriva che la proposta di piano del consumatore assicura una percentuale di soddisfazione del creditore privilegiato presumibilmente superiore a quella che riceverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile, nonché verrebbe assicurata la conservazione dell'immobile della ricorrente che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

Sulla base di quanto sopra esposto, il sottoscritto gestore della crisi da sovraindebitamento ritiene equilibrato il sacrificio del creditore ipotecario, che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 90,59% in linea capitale, sia pure in venticinque anni, rispetto alle esigenze della ricorrente, così rendendo ragionevolmente più conveniente il piano rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria. Attesta, altresì, che la stessa assicura, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, la parziale soddisfazione del creditore chirografario, che dall'alternativa liquidatoria non vedrebbe riconosciuto il proprio credito, atteso il consistente credito ipotecario di € 142.747,00.

Conclusioni

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione del piano di ristrutturazione del debito del consumatore, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare la ragionevolezza, ovvero razionalità-fattibilità, del piano e di giudicarne la probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Pertanto, il sottoscritto gestore, esaminati

- i documenti messi a disposizione dall'istante [REDACTED] e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente;
- la situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;

- la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, predisposta dalla ricorrente [REDACTED] ai sensi dell'art. 67, D. Lgs. n. 14 del 12/1/2019;
- la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi e attendibili;

attesta

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 4, CCI, che la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, pur prevedendo la falcidia del creditore munito di ipoteca, assicura allo stesso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene immobile sul quale insiste la causa di prelazione;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, 2^a comma, D. Lgs. n. 14 del 12/1/2019, la fattibilità della proposta di ristrutturazione del debito che, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile, in quanto concretamente attuabile in considerazione delle risorse disponibili derivanti da redditi futuri di lavoro dipendente, quindi, sostenibile e coerente.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione che dovesse rendersi necessaria.

La presente relazione si compone di numero 30 pagine.

Con osservanza.

Corato, 1^a agosto 2023

dott. Rosalba Torelli

gestore della crisi dell'Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Trani